

Tribunale di Teramo, Sentenza n. 1002/2026 del 30-09-2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERAMO

SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona della giudice ### ha emesso la seguente

SENTENZA

a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al primo grado di merito al 3469/2021 promossa da

(c.f. ###) domiciliato presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende per procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente all'atto di citazione depositato il ##;

ATTORE

###

per essa, quale mandataria, giusta procura speciale per notar ### di ### del 25 gennaio 2018, ### n° 297185, ###, (P. Iva ##), rappresentata e difesa dall'Avv. ### che la rappresenta e difende per procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di costituzione depositata il ##. ### S.P.A., ### S.P.A., ### S.P.A CONVENUTI

Oggetto: opposizione agli atti esecutivi; mancato versamento fondo spese, accertamento estinzione della procedura esecutiva.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 30.09.2026 le parti hanno discusso oralmente la causa e hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, le cui conclusioni vengono di seguito trascritte: - per parte attrice: "### l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e ragione e premesse tutte le declaratorie e le statuizioni del caso, così giudicare: Nel merito, in via principale 1) ### accertamento del mancato versamento del fondo spese integrativo per la pubblicità da parte dei creditori muniti di titolo, dichiarare fondata la domanda e il diritto dell'attore di vedere estinta la procedura esecutiva n. 330/2009 R.G.E.I. del Tribunale di Teramo, con ogni statuizione consequenziale.

In subordine 2) ### e dichiarare che la convenuta ### è priva della legittimazione attiva e dello ius postulandi e che, non essendo più attuale né azionabile il credito precedentemente della ### S.p.A. e, prima ancora, della ### di ### di ###, i creditori della procedura sono stati già soddisfatti, e per l'effetto dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva.

In ulteriore subordine 3) ### e dichiarare che, in considerazione dell'esiguità del credito residuo e dell'elevato valore dei beni posti all'asta, deve essere disposta la riduzione e/o sospensione parziale della vendita, con eliminazione di uno o più lotti, con ogni consequenziale statuizione.

In ogni caso 4) ### la domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. formulata dalla convenuta, nonché ogni altra istanza, eccezione e domanda ex adverso proposta. 5) ### S.r.l. alla rifusione in favore dell'attore delle spese e dei compensi di lite della fase sommaria dell'opposizione svolta nella procedura esecutiva immobiliare n. 330/2009 R.G.E.I., del procedimento di reclamo n. 2835/2021 R.G. e del presente giudizio di merito n. 3469/2021 R.G., oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con revoca o riforma delle incompatibili statuizioni sulle spese già adottate nella fase sommaria e nel reclamo, in favore del sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario."; - per parte convenuta: "dichiarare inammissibili, improcedibili ovvero rigettare le avverse domande; 2) in subordine, con riferimento al motivo n° 1 dell'atto di citazione, dichiarare l'esponente rimessa in termini per il versamento del fondo spese di cui all'ordinanza del 5/1/2021; 3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito. 1. Con atto di citazione introduttivo del giudizio di merito dell'opposizione #### ha chiesto di accertare l'estinzione della procedura esecutiva, ed ha impugnato in particolare l'avviso di vendita del 5.7.2021. #### ha dedotto di avere proposto, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 330/2009 R.G.E.I., opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione, lamentando che il Giudice dell'esecuzione, già con provvedimento del 5 gennaio 2021, aveva subordinato la prosecuzione delle operazioni di vendita al versamento, entro quindici giorni, di un'integrazione del fondo spese per la pubblicità, espressamente prevedendo, in caso di inadempimento, l'estinzione della procedura. #### l'attore, nessuno dei creditori avrebbe provveduto a tale versamento, con conseguente obbligo di dichiarare l'estinzione del processo esecutivo.

A sostegno della domanda, l'attore ha assunto che i fondi spese originariamente versati dai creditori, pari ad euro 6.604,00, fossero integralmente esauriti e comunque notevolmente inferiori alle spese sostenute dalla procedura, quantificate in euro 22.617,84. Ha inoltre sostenuto che le somme rinvenienti dall'incameramento di una cauzione versata da un offerente non aggiudicatario, pari ad euro 35.776,50, non potessero essere utilizzate per finanziare ulteriori adempimenti della procedura, dovendo essere destinate alla soddisfazione dei creditori secondo le regole della distribuzione del ricavato. Da ciò l'illegittimità della prosecuzione delle vendite in assenza della richiesta integrazione del fondo spese. #### ha altresì dedotto che il rimborso delle spese sostenute dai creditori potrebbe avvenire unicamente in sede di distribuzione del ricavato e non mediante prelievi anticipati dalle somme affluite alla procedura, richiamando sul punto orientamenti giurisprudenziali di legittimità e sostenendo che il comportamento dei creditori integrasse un'ipotesi di inattività rilevante ai fini dell'estinzione o della chiusura anticipata del processo esecutivo.

Con ulteriore motivo, l'attore ha contestato la legittimazione attiva di #### S.r.l., intervenuta nella procedura quale cessionaria del credito originariamente facente capo alla #### di #### di #### S.p.A. attraverso la catena di trasferimenti che aveva coinvolto #### S.p.A.. In particolare, ha dedotto la mancata prova dell'inclusione dello specifico credito nell'ambito delle cessioni in blocco richiamate dalla convenuta, nonché l'omessa produzione della documentazione idonea a dimostrare che il rapporto controverso rientrasse tra quelli effettivamente trasferiti. Ha quindi eccepito il difetto di titolarità del credito e di legittimazione processuale della cessionaria, con conseguente necessità di dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva. #### ha inoltre dedotto la sproporzione tra il credito residuo azionato e il valore dei beni posti in vendita. Ha rappresentato che il credito originario, pari ad euro 1.230.829,90, sarebbe stato quasi integralmente soddisfatto attraverso un pagamento transattivo di euro 400.000,00 e mediante le somme distribuite in altra procedura esecutiva, per euro 881.937,45, residuando un debito di circa euro 51.000,00. A fronte di tale importo, sarebbero stati posti in vendita quattro lotti immobiliari per un valore complessivo di euro 523.535,00, con conseguente necessità di disporre una riduzione o sospensione parziale delle operazioni di vendita. 2. Si è costituita la convenuta #### S.r.l., in qualità di creditrice intervenuta nella procedura esecutiva in surroga dell'originaria creditrice, contestando integralmente le domande attoree e deducendone l'inammissibilità e comunque l'infondatezza.

Quanto alla dedotta estinzione della procedura per mancata integrazione del fondo spese, la convenuta ha sostenuto che l'attore avrebbe modificato nel presente giudizio i motivi originariamente posti a fondamento dell'opposizione, osservando che il provvedimento del Giudice dell'esecuzione del 5 gennaio 2021 non imponeva un nuovo versamento immediato, ma prevedeva soltanto l'eventuale integrazione delle somme già disponibili qualora le risorse esistenti

si fossero rivelate insufficienti. Ha quindi evidenziato che il professionista delegato, verificata la capienza delle somme giacenti nella procedura, aveva legittimamente dato corso alle operazioni di vendita senza richiedere ulteriori versamenti ai creditori. Ha altresì dedotto che l'attore mirava in realtà a contestare provvedimenti antecedenti concernenti l'utilizzo delle somme presenti nella procedura, ormai definitivi perché non tempestivamente impugnati o già confermati in sede oppositiva. La convenuta ha inoltre escluso qualsiasi profilo di inattività imputabile ai creditori, rilevando che nessuna specifica richiesta di integrazione era stata loro rivolta e che, in difetto dell'indicazione dell'importo e delle modalità di versamento, non sarebbe stato possibile effettuare alcun pagamento.

In ordine all'eccezione difetto di legittimazione attiva, #### S.r.l. ha dedotto la tardività e l'inammissibilità della contestazione, osservando che il proprio intervento ex art. 111 c.p.c. nella procedura esecutiva risale al 2019 e che il debitore, per oltre due anni, aveva partecipato al procedimento senza mai contestarne la qualità di creditrice. #### la convenuta, tale condotta integrava quantomeno un implicito riconoscimento della propria legittimazione.

Nel merito, ha sostenuto che la documentazione prodotta e la pubblicazione dell'avviso di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. consentissero l'individuazione del credito azionato e della relativa successione nella titolarità del rapporto, richiamando altresì la comunicazione di cessione trasmessa al debitore e una successiva certificazione notarile attestante l'inclusione del credito tra quelli ceduti da #### S.p.A. alla stessa convenuta.

Con riferimento all'assunto secondo cui il credito sarebbe stato pressoché integralmente soddisfatto, la convenuta ha dedotto che la stessa prospettazione attorea riconosceva l'esistenza di un credito residuo e che, comunque, il complessivo ammontare delle pretese azionate nella procedura comprendeva ulteriori crediti, accessori, interessi, spese legali e crediti dei soggetti intervenuti, sicché non ricorrevano i presupposti per la chiusura della procedura esecutiva. Dagli atti esaminati non emergono autonome difese sostanziali o conclusioni formulate dalle altre convenute, #### S.p.A., SO.G.E.T. S.p.A. ed #### di #### S.p.A.; la comparsa acquisita risulta infatti depositata esclusivamente da #### S.r.l..

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Occorre preliminarmente osservare che la presente controversia ha ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di vendita notificato del 5 luglio 2021 e, più in generale, la dedotta illegittimità della prosecuzione della procedura esecutiva nonostante il mancato versamento dell'integrazione del fondo spese disposto dal giudice dell'esecuzione con provvedimento del 5 gennaio 2021.

Le censure formulate dall'attore investono pertanto la regolarità degli atti del processo esecutivo e dei provvedimenti adottati nel suo ambito, sicché l'azione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., introdotta a seguito della fase sommaria definita dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 24 settembre 2021 e successivamente coltivata nel presente giudizio di merito.

La qualificazione non muta per il fatto che, tra le censure dedotte, sia stata prospettata anche la carenza di legittimazione della società intervenuta quale cessionaria del credito. Tale questione, infatti, è prospettata dall'attore quale motivo idoneo a determinare l'illegittimità della prosecuzione della procedura esecutiva e deve pertanto essere scrutinata nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi. 4. Passando ora ad esaminare l'eccezione relativa alla legittimazione attiva della cessionaria, odierna opposta, si ritiene che la doglianza non meriti accoglimento. #### contesta la legittimazione sostanziale di #### S.r.l., deducendo che la convenuta non avrebbe fornito adeguata prova dell'inclusione del credito oggetto della procedura esecutiva tra quelli trasferiti dapprima a #### S.p.A. e successivamente alla stessa #### nell'ambito delle operazioni di cessione in blocco richiamate in atti. A suo dire, la produzione degli avvisi pubblicati

in #### e della documentazione ricognitiva non consentirebbe di individuare con sufficiente certezza lo specifico rapporto dedotto in esecuzione.

La censura non merita accoglimento.

Prima di passare alla valutazione delle prove nella specie fornite circa l'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto di cessione, si ritiene opportuno richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in punto di prova delle cessioni in blocco ex art. 58 d. lgs. n. 385/1993 (T.U.B.).

La Corte di cassazione ha chiarito, con orientamento consolidato, che l'onere di dimostrare l'esistenza dell'atto di cessione e, più specificamente, l'inclusione del credito per cui si agisce nell'operazione di cartolarizzazione avvenuta ai sensi dell'art. 58, comma 2, T.U.B., spetta al creditore opposto che si affermi successore a titolo particolare del creditore originario (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 5857/2022; Cass. n. 22754/2022; Cass. n. 4277 del 2023; Cass. n. 5478/2024; Cass. n. 7866/2024 e Cass. 15010/2024).

Sebbene in passato non siano mancati orientamenti contrari (tanto che la stessa Corte di cassazione ha sentito la necessità di operare un chiarimento sul punto) sia nella giurisprudenza di legittimità che di merito, la giurisprudenza più recente è giunta a escludere che l'avviso di cessione pubblicato in #### possa costituire, di per sé sola, prova sufficiente dell'esistenza e del contenuto dello stipulato contratto di cessione (cfr. Cass. 3405/2024). #### risponde unicamente alla funzione di sostituire la notifica prevista dall'art. 1264 c.c., assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr. cit.

Cass. n. 7866/2024; Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 4713/2019 e Cass. 22268/2018) - allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso in cui il ceduto effettui comunque, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (cfr. Cass. n. 22548/2018) - ma non già quella di attestare la titolarità del preteso cessionario.

Attesa tale limitata funzione, la pubblicazione in #### potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua "minima" struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi.

Il citato art. 58, infatti, nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco", detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto: a) ne subordina l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella #### b) dispone che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.; c) attribuisce a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario; d) dispone che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario; e) consente ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine; f) esclude la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione.

Nel caso in cui il debitore ceduto abbia sollevato una contestazione espressa e specifica dell'esistenza stessa della cessione, circostanza che non ricorre nel caso di specie, il contratto di cessione deve essere necessariamente oggetto di prova.

Nella differente ipotesi in cui non vi è contestazione circa l'esistenza della cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, trattandosi di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi

dell'art. 58 T.U.B, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella #### può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. *thema probandum*): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla #### in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo; cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., n. 9412 del 2023; cfr. in motivazione Cass. n. 17944 del 2023 cit.).

Pertanto, quando la pubblicazione sulla #### rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non occorre una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni - presi in considerazione per la formazione delle singole categorie - consentano di individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. ####/2017 e Cass. n. 15714/2023).

A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della #### d'#### la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti” (circolare n. 229 del 21.04.1999).

La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere “determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. cit. Cass. ####/2017, in motivazione).

In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso pubblicato sulla #### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni, presi in considerazione per la formazione delle singole categorie, consentano di individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto della cessione (cfr. cit. Cass. n. ####/2017 cit., che ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie).

In forza di tale principio, risulta, allora, evidente che, a fronte dell'avviso pubblicato sulla #### che indica gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti ceduti e consente la loro identificazione senza incertezze, la mancanza tra gli atti del giudizio di una specifica elencazione dei rapporti ceduti (e, prima ancora, del contratto di cessione) non esonera il giudice dal compito, appunto, di verificare, alla luce dei documenti prodotti in giudizio dal creditore (quali, ad esempio: il contratto, l'estratto conto, etc.) se, a fronte delle relative emergenze di fatto, il credito azionato è, in ragione del titolo e del tempo della sua origine compreso tra le pretese trasferite alla cessionaria o sia, al contrario, annoverabile, sotto l'uno e/o l'altro profilo, tra i crediti esclusi dalla cessione (e, nel primo caso, se la cessione sia o meno opponibile alla società debitrice) (cfr. Cass. n. 21821/2023, non massimata, la cui motivazione è stata ampiamente citata).

Resta fermo che l'accertamento del giudice di merito, volto ad appurare se il credito controverso è o meno compreso nella cessione in blocco, è un accertamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità (cfr. ex multis, cit. Cass. n. 4260/2024 e cit. Cass. 15714/2023). 4.1 Applicando tali principi al caso di specie, in cui l'attore ha contestato l'inclusione del credito nelle varie cessioni, la documentazione prodotta consente di ritenere raggiunta tale prova.

In particolare, dagli atti emerge la successione del credito originariamente facente capo alla #### di #### della #### di #### S.p.A., successivamente trasferito a REV #### S.p.A. e quindi a #### S.r.l. Risulta prodotta sia la documentazione relativa alla cessione in blocco in favore di #### S.r.l., sia la raccomandata contenente la comunicazione dell'avvenuta cessione alla parte debitrice, nella quale viene ricostruita l'intera vicenda circolatoria del credito, con richiamo ai trasferimenti intervenuti dapprima in favore di #### S.p.A. e successivamente in favore della società odierna opposta.

Precisamente nella raccomandata si legge: “#### 104338 - #### S.R.L., #### Con la presente La informiamo che con provvedimento del 22 novembre 2015, #### d'#### ha disposto la cessione, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 180/2015 (il “Decreto”), di tutti i diritti, le attività e le passività di #### delle #### S.p.A., #### dell'#### e del #### di #### di #### e #### di #### della #### di #### agli #### delle #### S.p.A., #### dell'#### e del #### di #### di #### e #### di #### della #### di #### (gli “#### Ponte”); con gli atti di disposizione del 26 gennaio 2016, pubblicato in G.U. n. 64 del 17 marzo 2016 e del 30 dicembre 2016, pubblicato in G.U. n. 46 del 24 febbraio 2017, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. Lgs. 180/2015, sono stati ceduti a #### (“REV”), società veicolo costituita ai sensi del #### i crediti a sofferenza risultanti dalle situazioni contabili individuali rispettivamente al 30 settembre 2015 e al 22 novembre 2015 delle citate banche nel frattempo confluiti negli #### in data 15 giugno 2017, la società #### S.r.l. (“Purple”), società a responsabilità limitata unipersonale, con sede #### 1, C.F. e iscrizione al Registro delle #### di #### n. ####, costituita in #### ai sensi dell'art. 3 della legge n. 130 del 30.4.1999, ha stipulato con REV un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi degli artt. 1 e 4 della #### 130 e dell'#### 58 del TUB in forza del quale ha acquistato le ragioni di credito già vantate dagli #### prima e da REV poi con i relativi diritti e accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione; tra i crediti ceduti a REV e successivamente a #### rientra quello relativo alla Sua posizione debitoria in oggetto con la conseguenza che tutte le obbligazioni di pagamento dalla stessa dipendenti dovranno essere adempiute esclusivamente in favore di #### S.r.l.” Particolare rilievo assume tale comunicazione, nella quale non solo viene ricostruita la catena dei trasferimenti del credito, ma viene altresì espressamente affermata l'inclusione della posizione debitoria oggetto della presente procedura esecutiva tra quelle trasferite dapprima a #### S.p.A. e successivamente a #### S.r.l.

In tale veste la #### è intervenuta nella procedura esecutiva già nel corso dell'anno 2019, assumendo la qualità di creditrice procedente in surroga.

In questo contesto non assume rilievo decisivo la mancata produzione della documentazione relativa al trasferimento del credito da #### di #### della #### di #### S.p.A. a #### S.p.A..

La prova della titolarità del credito non va infatti apprezzata atomisticamente con riguardo a ciascun singolo passaggio della vicenda circolatoria, bensì alla luce dell'intero compendio documentale acquisito al giudizio.

Nel caso di specie, la documentazione prodotta da ### S.r.l., valutata unitariamente, consente di ricostruire con sufficiente certezza la successione nel rapporto creditorio oggetto dell'esecuzione e il conseguente subentro della convenuta nella posizione dell'originario creditore, senza che parte attrice abbia allegato specifici elementi idonei a smentire tale ricostruzione, o eccepito l'omessa ricezione della predetta comunicazione che risulta regolarmente ricevuta dal destinatario, odierno attore.

Né l'attore ha allegato elementi positivi idonei a dimostrare che il credito azionato fosse estraneo alle operazioni di trasferimento documentate dalla convenuta, limitandosi a valorizzare talune lacune documentali che, alla luce dell'intero compendio probatorio acquisito, non risultano sufficienti a infirmare la prova della successione nel diritto controverso.

Tale qualità è stata riconosciuta nell'ambito della stessa procedura esecutiva e costituisce il presupposto dei successivi provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione. Circostanza questa che, pur non precludendo all'esecutato la successiva contestazione della titolarità del credito, costituisce un ulteriore elemento idoneo a confermare la continuità con cui ### S.r.l. ha operato nella procedura quale successore dell'originario creditore.

Assume inoltre rilievo il fatto che la questione sia già stata esaminata sia dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 24 settembre 2021 sia dal Tribunale in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., il quale ha ritenuto insussistente il dedotto difetto di legittimazione della convenuta. Sebbene tali pronunce non siano vincolanti nel presente giudizio di merito, esse costituiscono un significativo elemento interpretativo e confermativo della sufficienza del compendio documentale prodotto dalla convenuta.

Inoltre non può attribuirsi decisivo rilievo alla mancata produzione della situazione contabile individuale richiamata dall'attore, posto che la legittimazione della convenuta non risulta fondata esclusivamente sugli avvisi di pubblicazione in ### ma sull'insieme della documentazione versata in atti, valutata unitariamente e nel suo complesso, ivi compresa l'attestazione notarile con cui si attesta che i crediti azionati, di cui l'odierno opponente è garante ipotecario, sono inclusi nella cessione tra Rev e ### (doc. 8).

In particolare in tale certificazione il ### ha dato espressamente atto di come i crediti ivi elencati (e relativi ad autitalia ### siano ricompresi "nell'elenco dei crediti ceduti in blocco da "### in favore di ### con cessione crediti in sofferenza del 15.06.2017, pubblicata in GU parte seconda n. 73 del 22.06.2017, come risultante dalle comunicazioni intercorse via pec tra ### e ### il ###" aggiungendo "### dell'elenco allegato a tali comunicazioni è stato oggi stesso da me ### eseguito e precede la presente attestazione di cui è parte integrante".

Si aggiunga che la cessionaria ha altresì versato in atti la documentazione relativa ai rapporti di finanziamento originari.

Risulta rilevante in tal senso l'intervenuto deposito dei titoli sulla base dei quali si è dichiarata creditrice. Infatti, il possesso di tale documentazione non si giustificerebbe ove non fosse intervenuta la cessione del credito oggetto di causa.

Nella giurisprudenza di merito si rinvencono numerose pronunce secondo cui la prova principe del fatto della cessione del singolo rapporto è costituita proprio dal possesso, in capo a chi si afferma cessionario, dei documenti contrattuali (si vedano - ex multis - ### 03.03.2022 e ### Avezzano 17.02.2022 e, ancor più di recente, ### di ### sentenza n. 1069 del 27.03.2024).

Ne consegue che il compendio documentale, valutato unitariamente agli ulteriori documenti prodotti, risulta coerente con la dedotta successione nella titolarità del credito e costituisce elemento idoneo a corroborare la ricostruzione della vicenda traslativa prospettata dalla

convenuta, consentendo di ricostruire, con sufficiente grado di certezza, la continuità del rapporto creditorio dall'originaria creditrice sino all'odierna opposta.

Per altro verso, l'attore ha contestato la legittimazione della convenuta soltanto dopo anni dall'intervento di quest'ultima nella procedura esecutiva, nel cui ambito ### S.r.l. ha costantemente operato quale titolare del credito senza che fossero state formulate precedenti contestazioni specifiche sul punto. Pur non potendo tale circostanza valere come autonoma prova della titolarità del credito, essa costituisce un ulteriore elemento che depone per la sostanziale certezza dell'identificazione del soggetto creditore.

Deve pertanto ritenersi che ### S.r.l. abbia fornito prova sufficiente della propria legittimazione sostanziale e processuale in relazione al credito azionato nella procedura esecutiva n. 330/2009 R.G.E.I., con conseguente rigetto della relativa eccezione sollevata dall'attore. 5. Venendo al merito della controversia, non può trovare accoglimento la domanda di accertamento di estinzione della procedura esecutiva per omessa integrazione del fondo spese. ### sostiene che la procedura esecutiva avrebbe dovuto essere dichiarata estinta in conseguenza del mancato versamento, da parte del creditore procedente e dei creditori muniti di titolo, dell'integrazione del fondo spese prevista dal provvedimento del giudice dell'esecuzione del 5 gennaio 2021.

È pacifico che con provvedimento del 5 gennaio 2021 il giudice dell'esecuzione abbia disposto che il creditore procedente e gli eventuali creditori muniti di titolo provvedessero all'integrazione del fondo spese per la pubblicità entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento e che tale integrazione non sia stata materialmente effettuata.

Tuttavia, tale circostanza non è di per sé sufficiente a determinare l'estinzione della procedura. Invero, l'estinzione del processo esecutivo è istituto di carattere eccezionale e soggetto al principio di tassatività, risultando configurabile esclusivamente nelle ipotesi previste dalla legge.

In particolare, gli artt. 629 e ss. c.p.c. disciplinano le cause tipiche di estinzione, mentre l'art. 630 c.p.c. contempla l'estinzione per inattività delle parti nei casi espressamente previsti dall'ordinamento.

Ne consegue che la mancata esecuzione di un adempimento disposto dal giudice dell'esecuzione non determina automaticamente l'estinzione del processo esecutivo, occorrendo verificare se l'omissione abbia concretamente impedito la prosecuzione della procedura oppure integri una delle specifiche ipotesi estintive previste dalla legge.

Dagli atti emerge che la procedura ha continuato il proprio corso, che il professionista delegato ha proceduto agli adempimenti pubblicitari e che l'avviso di vendita è stato regolarmente emesso. La stessa documentazione richiamata dall'attore evidenzia che sul conto della procedura erano presenti somme che il delegato ha ritenuto utilizzabili per la prosecuzione delle operazioni esecutive. In tale contesto difetta il presupposto essenziale affinché possa configurarsi una situazione di inattività processuale idonea a determinare l'estinzione della procedura ai sensi dell'art. 630 c.p.c.

Deve inoltre osservarsi che l'eventuale omessa integrazione del fondo spese non può neppure essere qualificata come condotta di inerzia imputabile ai creditori. Dalle risultanze processuali emerge infatti che nessuna specifica richiesta di versamento, recante l'indicazione dell'importo concretamente dovuto e delle relative modalità di pagamento, è stata loro rivolta successivamente al provvedimento del 5 gennaio 2021. In assenza di una concreta sollecitazione all'adempimento e della puntuale determinazione delle somme eventualmente necessarie alla prosecuzione delle operazioni di vendita, non può ravvisarsi una condotta omissiva colpevole dei creditori idonea a giustificare l'applicazione delle conseguenze estintive invocate dall'attore.

Sotto tale profilo, difetta quindi il presupposto stesso dell'inattività imputabile alle parti, essendo emerso, al contrario, che il professionista delegato ha ritenuto sufficienti le somme già disponibili

sul conto della procedura per la prosecuzione delle attività delegate e ha conseguentemente dato corso agli adempimenti pubblicitari e alle successive operazioni di vendita.

Né può condividersi l'assunto secondo cui la formula utilizzata dal giudice dell'esecuzione ("pena l'estinzione della procedura") avrebbe prodotto automaticamente tale effetto. ### circa la ricorrenza dei presupposti per l'estinzione spettava infatti al giudice dell'esecuzione, il quale, investito della questione dall'odierno attore mediante il ricorso proposto nel luglio 2021, ha espressamente escluso la sussistenza delle condizioni per dichiarare l'estinzione della procedura, rigettando la richiesta di sospensione della procedura esecutiva. Tale valutazione è stata successivamente confermata dal collegio in sede di reclamo ex art. 669- terdecies c.p.c.

Le ulteriori argomentazioni sviluppate dall'attore in ordine alla provenienza delle somme utilizzate per la prosecuzione della procedura e alla loro asserita indisponibilità attengono, in realtà, alle modalità di gestione delle risorse della procedura e ai provvedimenti autorizzativi adottati dal giudice dell'esecuzione. Si tratta, pertanto, di questioni che avrebbero dovuto essere tempestivamente fatte valere mediante autonoma opposizione agli atti esecutivi avverso i singoli provvedimenti ritenuti lesivi, non essendo consentito rimetterne in discussione la legittimità in occasione dell'impugnazione del successivo avviso di vendita. In ogni caso, tali deduzioni non valgono a dimostrare l'illegittimità dell'atto oggi impugnato, né sono idonee a integrare alcuna delle cause di estinzione della procedura esecutiva previste dall'ordinamento.

Non risulta inoltre applicabile l'art. 631-bis c.p.c., richiamato dall'attore, disposizione che prevede l'estinzione del processo esecutivo in caso di omesso versamento del contributo di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche, trattandosi di fattispecie specifica e diversa da quella oggetto del presente giudizio, nella quale, peraltro, gli adempimenti pubblicitari risultano pacificamente eseguiti.

La norma, piuttosto, conferma la natura tassativa delle cause di estinzione del processo esecutivo, dimostrando che il legislatore, quando ha inteso ricollegare ad una specifica condotta omissiva del creditore una conseguenza estintiva, lo ha previsto espressamente. In difetto di un'analoga previsione normativa riferita all'omessa integrazione del fondo spese nelle circostanze dedotte dall'attore, non è consentito pervenire in via interpretativa alla declaratoria di estinzione della procedura esecutiva.

Deve pertanto escludersi che, alla data dell'avviso di vendita impugnato, ricorressero i presupposti normativamente richiesti per dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva, con conseguente rigetto della domanda proposta dall'attore.

Non appare inoltre pertinente il richiamo operato dall'attore all'art. 95 c.p.c. e ai principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di recupero delle spese sostenute dal creditore procedente.

Tale disposizione, infatti, regola il regime di imputazione delle spese dell'esecuzione e le modalità del loro soddisfacimento in sede distributiva, stabilendo che le spese sostenute dal creditore procedente e dai creditori intervenuti utilmente collocati gravano in definitiva sul debitore esecutato. La norma non disciplina, invece, le condizioni di validità degli atti esecutivi, né prevede cause di estinzione del processo esecutivo correlate alle modalità di gestione delle somme giacenti nella procedura.

Ne consegue che le questioni sollevate dall'attore in ordine alla provenienza delle somme utilizzate per gli adempimenti pubblicitari e alla loro asserita indisponibilità attengono, al più, alla correttezza dei provvedimenti gestori adottati nel corso dell'esecuzione e alla futura distribuzione delle spese tra i soggetti interessati, ma non incidono sulla legittimità dell'avviso di vendita opposto né sono idonee a determinare l'estinzione della procedura.

In altri termini, anche a voler ritenere non condivisibile la scelta di utilizzare somme già presenti sul conto della procedura in luogo di richiedere ulteriori anticipazioni ai creditori, da ciò non deriverebbe automaticamente l'invalidità degli atti successivamente compiuti, né sarebbe

configurabile una delle tassative ipotesi di estinzione previste dagli artt. 629 e ss. c.p.c., difettando una specifica previsione normativa in tal senso. 6. ### infondata è l'eccezione relativa alla sproporzione tra il valore dei beni posti in vendita e il credito residuo. ### deduce che, a fronte di un credito residuo pari a circa euro 51.000,00, i beni oggetto della procedura sarebbero stati posti in vendita per un valore complessivo di euro 523.535,00, con conseguente violazione del principio di proporzionalità dell'espropriazione e necessità di ridurre il pignoramento ai sensi dell'art. 496 c.p.c.

Sul punto va anzitutto osservato che la riduzione del pignoramento disciplinata dall'art. 496 c.p.c. costituisce uno specifico rimedio endoesecutivo demandato alla valutazione del giudice dell'esecuzione, il quale è chiamato ad accertare se il valore dei beni assoggettati all'espropriazione risulti manifestamente eccedente rispetto all'ammontare complessivo delle ragioni creditorie azionate e delle spese della procedura.

Nel caso di specie, l'attore pretende di desumere la sproporzione dal solo raffronto tra il valore stimato dei beni e un credito residuo unilateralmente quantificato in circa euro 51.000,00.

Tuttavia, tale ricostruzione non risulta adeguatamente dimostrata e prescinde dalla considerazione dell'intera esposizione debitoria azionata nell'ambito della procedura esecutiva, nonché delle ragioni vantate dai creditori intervenuti.

In ogni caso, la dedotta eccedenza del valore dei beni rispetto al credito non si traduce automaticamente nell'illegittimità dell'avviso di vendita impugnato. Le eventuali questioni concernenti l'estensione del vincolo esecutivo e l'opportunità della riduzione del pignoramento attengono infatti alla gestione del processo esecutivo e alle valutazioni riservate al giudice dell'esecuzione nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'art. 496 c.p.c., senza incidere sulla validità dell'avviso di vendita oggetto della presente opposizione.

Né può ritenersi che la mera allegazione di una sproporzione tra valore dei beni e credito residuo integri un autonomo motivo di invalidità degli atti esecutivi successivamente compiuti, in difetto di uno specifico provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia disposto la riduzione del pignoramento ovvero di una tempestiva impugnazione degli atti concernenti la determinazione dell'oggetto dell'espropriazione. ### deve pertanto essere integralmente rigettata. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte attrice ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

Le spese sono liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per tutte e quattro le fasi del giudizio, e in base ai parametri medi, avuto riguardo al valore della controversia, alla natura delle questioni trattate, all'attività difensiva concretamente svolta, nonché alla complessità giuridica delle questioni esaminate, concernenti la legittimazione della creditrice procedente, la dedotta estinzione della procedura esecutiva e la legittimità degli atti esecutivi impugnati.

Ai fini della liquidazione delle spese il valore della controversia deve essere qualificato come indeterminabile, avendo il giudizio ad oggetto la legittimità di atti del processo esecutivo e non una domanda immediatamente correlata a una determinata utilità economica, con conseguente applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 art. 5 comma 6, per le cause di valore indeterminabile di complessità media.

Le spese vanno pertanto poste a carico dell'attore nella misura liquidata in dispositivo, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3469/2021 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, 1. rigetta l'opposizione proposta da ### 2. condanna ### alla rifusione, in favore di ### S.r.l., delle spese del presente giudizio, che liquida in euro

10.860 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.